

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31666 Anno 2015

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

Data Udienza: 03/03/2015

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

1. BANDIERA Angelo, nato a Sommariva del Bosco il 04/02/1972
2. BANDIERA Gaetano, nato a Carmagnola il 08/08/1967
3. CARIDI Giuseppe, nato a Taurianova il 28/01/1957
4. CERAVOLO Fabrizio, nato a Canale il 15/03/1969
5. COLOCA Roberto, nato a Mondovì il 14/03/1981
6. DILIBERTO MONELLA Luigi, nato ad Asti il 23/11/1984
7. DILIBERTO MONELLA Stefano nato a Milena il 06/10/1957
8. GARIUOLO Luigi, nato a Bra il 19/07/1972
9. GARIUOLO Michele, nato a Bra il 30/01/1969
10. GUZZETTA Damiano, nato ad Asti il 12/05/1971
11. INI Giuseppe, nato a Carignano il 04/01/1979
12. MAIOLO Antonio, nato ad Oppido Mamertina il 02/01/1940
13. PERSICO Domenico, nato a Seminara il 16/03/1949
14. PRONESTI' Bruno Francesco, nato a Cinquefrondi il 19/02/1949
16. REA Romeo, nato a Napoli il 03/03/1962

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 10 dicembre 2013;



visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Giorgio Scagliola nell'interesse di Fabrizio Ceravolo;

udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio Bruno;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di Pronestì limitatamente al reato di porto di cui al capo B) ed il rigetto nel resto di tale ricorso, ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi;

sentiti, altresì, l'avv. Aldo Mirate, difensore di Maiolo e sostituto processuale dell'avv. Demetrio Cristofori, difensore di Bandiera Angelo e Bandiera Gaetano; l'avv. Gianpaolo Zancan, difensore di Gariuolo Luigi e Romeo Sergio; l'avv. Carlo Maria Romeo, difensore di Gariuolo Michele, Persico e Ceravolo e sostituto processuale dell'avv. Pierfrancesco Bertolino, difensore di Coloca, Ini e Ceravolo; l'avv. Giovanni Nigra, difensore di Diliberto Monella Stefano, Diliberto Monella Luigi e Guzzetta Damiano; l'avv. Luca Gastini, difensore di Pronestì; l'avv. Licia Sardo, difensore di Caridi Giuseppe anche in sostituzione dell'avv. Agostino Gogliano, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Le persone in epigrafe nominate erano chiamate a rispondere, innanzi al Tribunale di Torino, dei reati di seguito indicati:

A) ai sensi dell'art. 416 *bis.*, commi 1, 2,3, 4, 5 e 6 cod. pen. *perché facevano parte, insieme ad altre persone (alcune delle quali allo stato non ancora individuate) dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante da anni sul territorio piemontese, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediata in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali"; in particolare, per avere operato all'interno dell'articolazione territoriale operante nel basso Piemonte (zona territoriale compresa tra i Comuni di Novi ligure, Alba, Sommaria del Bosco e Asti), nella quale:*

Pronestì Bruno rivestiva il ruolo e la qualità di capolocale, dirigendo e riorganizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando i rapporti con le altre articolazioni dell'associazione (ed in particolare con il locale di Genova), dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, curando i rapporti con gli esponenti apicali delle organizzazioni criminali sedenti in Calabria.

Persico Domenico, Maiolo Antonio e Guzzetta Damiano (quest'ultimo avente la carica di "maestro di giornata" del locale) rivestivano il ruolo di elementi di vertice del locale, partecipando ad assumere le decisioni più rilevanti, impartendo disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando i rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio.

Gariuolo Michele, Gariuolo Luigi, (avente la carica di "picciotto di giornata") Diliberto Monella Stefano, Ceravolo Fabrizio, Bandiera Angelo, Bandiera Gaetano (avente la carica di "capo giovani"), Caridi Giuseppe, Coloca Roberto (avente la carica di "puntaiole"), Diliberto Monella Luigi, Ini Giuseppe, Rea Romeo e Romeo Sergio *rivestivano qualità di partecipi attivi del locale, svolgevano il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio;*

associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, allo scopo di:

commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsione; furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzione e favoreggiamento, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia dei beni, ricettazione, omicidi;

acquisire direttamente ed indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;

acquisire appalti pubblici e privati;

ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati al loro vicini in cambio di future utilità;

conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

B) Il solo Pronestì:

del delitto di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen. e 10 e 14 legge n. 497/74, art. 7 d.l. n. 151/92 *perché, in concorso con altra persona non identificata, senza l'autorizzazione, deteneva e portava in luogo pubblico un'un'arma comune da sparo e relativo munizionamento;* con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione *'ndranghetistica* di appartenenza.

Con la recidiva semplice per Coloca Roberto, Gariuolo Michele, Diliberto Monella Stefano.

Con la recidiva infraquinquennale per Guzzetta Damiano e Gariuolo Luigi.

Con la recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 per Pronestì Bruno Francesco e Maiuolo Antonio.

Con la recidiva infraquinquennale, reiterata e specifica di cui all'art. 99 per Ini Giuseppe e Rea Romeo.

Con sentenza del 6 ottobre 2012, il Tribunale assolveva gli imputati dal reato di cui al capo A), ai sensi degli artt. 438 ss e 530, comma secondo, cod. proc. pen., con formula perché il fatto non sussiste; dichiarava Pronestì Bruno Francesco colpevole dei reati a lui ascritti al capo B) e lo condannava alla pena, ridotta per il rito, di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;

Pronunciando sul gravame proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino, la Corte d'appello di quella stessa città, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la sentenza impugnata, dichiarando gli imputati colpevoli di reati loro rispettivamente ascritti e, per l'effetto, con la diminuzione di rito, li condannava alle seguenti pene:

Pronestì Francesco Bruno: anni sette e mesi sei, previa unificazione dei reati a lui contestati sotto il vincolo della continuazione e con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravante e recidiva;

Maiolo Antonio: anni sei di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravante e recidiva;

Persico Domenico anni sei di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante:

Rea Romeo; anni cinque e mesi quattro di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e recidiva contestate.

Ceravolo Fabrizio, Coloca Roberto e Garaiuolo Michele: anni cinque e mesi quattro di reclusione ciascuno, con il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e, quanto al Coloca ed al Gariuolo, alla recidiva;

Ini Giuseppe: anni quattro e mesi otto di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante ed alla recidiva contestate;

Bandiera Angelo, Bandiera Gaetano, Caridi Giuseppe e Romeo Sergio: anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno, con il riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza all'aggravante contestata;

Guzzetta Damiano: anni quattro di reclusione, con per il riconoscimento delle generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante ed alla recidiva contestata;

Diliberto Monella Luigi, Diliberto Mondlla Stefamo e Guraiuolo Luigi: anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno, con il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante e, quanto a Diliberto Monella Stefano e Gariuolo Luigi, alla recidiva contestata;

oltre alle pene accessorie delle misure di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad un anno e consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta i difensori di Angelo e Gaetano Bandiera, avv. Domenico Cristofori; di Giuseppe Caridi, avv. Agostino Goglino; di Giuseppe Ini e Roberto Coloca, avv. Pierfranco Bertolino; di Damiano Guzzetta, Luigi Diliberto Monella e Stefano Diliberto Monella, avv. Giovanni Nigra; di Luigi Gariuolo e Sergio Romeo, avv. Giampaolo Zancan; dello stesso Romeo, avv. Giuseppe Cormaio; di Michele Gariuolo e di Domenico Persico, avv. Carlo Maria Romeo; di Antonio Maiolo, avv. Aldo Mirante; di Bruno Francesco Pronestì, avv. Luca Gastini; di Romeo Rea, avv. Mauro Anetrini; di Fabrizio Ceravolo, avv. Giorgio Scagliola, hanno proposto distinti ricorsi per prestazione, ciascuno affidato alle regioni di censure di seguito indicate.

B

In favore di **Angelo Bandiera** si eccepisce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, del codice di rito. Si contesta, al riguardo, la ritenuta idoneità delle circostanze utilizzate a sostegno dell'ipotizzata partecipazione associativa dell'imputato.

Lamenta, inoltre, che il riconoscimento vocale, da parte dell'operante di p.g., non sia stato confermato da una perizia fonica pur espressamente richiesta dalla difesa e ritenuta opportuna dallo stesso Pm. Non era, dunque, certa la partecipazione alla pretesa riunione e, ad ogni modo, nessun elemento induceva a ritenere che quell'incontro fosse un *summit*, anche in ragione della partecipazione di donne, tra cui la moglie del Pronestì, e di altri commensali non indagati; a tutto concedere, in base a quanto era stato ritenuto per il Pronestì, si trattava della costituzione di una società minore, che non era vera *'ndrangheta*. Nessuna valenza sintomatica avrebbe potuto attribuirsi alla partecipazione al matrimonio di Antonio Maiolo. In definitiva, mancava del tutto la prova di un contributo causale del ricorrente al mantenimento del sodalizio delinquenziale, non essendo dimostrato lo *status* dell'appartenenza né la commissione di alcun reato fine. Si sarebbe, semmai, trattato di mera adesione psicologica inidonea a sostanziare l'accusa di partecipazione mafiosa.

In favore di **Gaetano Bandiera** si deducono identiche ragioni di censura. Nello specifico, si rappresenta che l'imputato non aveva neppure preso parte alla riunione in casa del Pronestì ed il suo coinvolgimento era stato affermato solo sulla base di generici riferimenti, da parte di partecipanti alla riunione del 30 maggio, ad un non meglio specificato *Gaetano*, asserito fratello del "muratore" (ove invece Angelo Bandiera svolgeva attività di piastrellista) e dal fatto che Michele Garaiuolo, riferendosi a tale "Gaetano", l'avrebbe indicato come "capo dei giovani". Non risultava da alcunché che egli avesse accettato un simile incarico né v'era prova di alcun contributo effettivo al mantenimento del sodalizio delinquenziale. Sicché, il solo indizio a carico dell'imputato era rappresentato dalla partecipazione al matrimonio di Antonio Maiolo, circostanza questa assolutamente insufficiente ai fini dell'affermazione di colpevolezza per il delitto di partecipazione mafiosa.

In favore di **Giuseppe Caridi** si denuncia, con il primo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416 *bis* cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) del codice di rito. Si contesta, al riguardo, la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ritenendosi inidonea la valutazione del giudice di appello che aveva ingiustamente ribaltato il giudizio di primo grado, formulato sulla base di un'approfondita analisi della fattispecie. Nel caso di specie, infatti, non si verteva in tema di associazione per delinquere mafiosa, neppure allo stato embrionale del tentativo né di associazione ordinaria e, in proposito, si richiamano precedenti giurisprudenziali di questa Corte regolatrice.

Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto operante nel basso Piemonte una consorterìa mafiosa soggetta alla direzione ed alla determinazione di personaggi residenti in Rosarno, ai

sensi dell'art. 606 lett. e). Si duole, in particolare, che all'obiezione difensiva riguardante la mancanza di prova della capacità intimidatrice di un preteso sodalizio operante nel basso Piemonte (senza peraltro specificazione degli atti attraverso cui si sarebbe manifestata la pretesa "autonomia organizzativa ed operativa") abbia fatto generico riferimento alla forza intimidatrice della *'ndrangheta* calabrese, ed in particolare alla caratura di tale Domenico Oppedisano, soggetto che viveva ed operava in Rosarno, peraltro neppure indagato nel presente procedimento.

Con il terzo motivo si denuncia travisamento della prova ed omessa valutazione di prove decisive in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, ai sensi dell'art. 606 lett. e). Si lamenta, al riguardo, che agli atti non v'era il benché minimo elemento di prova di consapevolezza e, segnatamente, di appartenenza alla locale di Alessandria presieduta da Bruno Pronestì. Infatti, gli elementi utilizzati dal giudice di appello erano tratti da captazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni intercorse tra terze persone. Infondatamente, si era ritenuto che la cerimonia d'investitura dell'imputato fosse avvenuta il 28 febbraio 2010 presso la sua abitazione per il fatto che i cellulari di determinati coimputati e di altre persone avessero agganciato celle limitrofe alla via Filippona, ove era ubicata la detta abitazione. Ben nota, tuttavia, era, l'inaffidabilità del dato investigativo, in sé considerato, posto che la cella telefonica copre una zona estesa qualche chilometro e che, quando la stessa è satura, il cellulare aggancia automaticamente una cella limitrofa ancora più vasta. Contrariamente all'assunto espresso dal giudice di legittimità in sede cautelare, la determinazione del luogo di svolgimento della cerimonia era rilevante, posto che, ove la stessa si fosse svolta in casa dell'imputato, era pressoché certa la sua partecipazione, che, diversamente restava indimostrata.

Particolarmente significativa, inoltre, era la mancata partecipazione del Caridi alla riunione conviviale in casa del Pronestì, in ordine alla quale la giustificazione offerta dai presenti, così come intercettata dagli inquirenti nel corso della captazione ambientale, sarebbe stata quella della necessità per lo stesso imputato di partecipare ad un battesimo di un suo cugino. È evidente, infatti, che, ove effettivamente fosse stato un componente del sodalizio mafioso, peraltro appena affiliato, secondo la prospettazione accusatoria, l'imputato non avrebbe potuto addurre una scusa tanto banale. Peraltro, in considerazione del fatto che, nell'occasione, erano presenti anche donne, tra cui la moglie del Pronestì, la riunione non avrebbe potuto avere carattere di *summit*, trattandosi, piuttosto, di incontro conviviale cui l'imputato era stato invitato solo in qualità di politico. Era significativo, del resto, che, al termine di quella riunione nel corso della quale sarebbero state conferite ai presenti determinate cariche e si sarebbe convenuto sulla necessità di riconvocazione della stessa riunione, tra le persone da avvisare non fosse stato menzionato l'odierno ricorrente.

Era stato, inoltre, chiaramente travisato l'episodio dell'alterco tra lui ed il consigliere comunale Paolo Bellotti, peraltro in ambito politico ed istituzionale, essendosi trattato soltanto di un

B

gesto reattivo, mediante lancio di una sedia in direzione di quest'ultimo) provocato da un'ingiuria che lo stesso Bellotti gli aveva rivolto (*quaquaraqua*).

D'altronde, ove il giudice di appello avesse considerato che il contenuto delle captazioni in atti non era in alcun modo significativo; che tal Gangemi, ritenuto capo della locale genovese, pochi minuti dopo la cerimonia del 28 febbraio 2010, aveva definito l'imputato ancora "un giovanotto", che nel gergo *'ndranghetista* significa soggetto di interesse, ma non ancora affiliato; che lo stesso imputato non aveva mai partecipato alle riunioni né era stato invitato al matrimonio di Giuseppe Riotto né di Antonio Maiolo; che non gli era stato conferito alcun incarico e che, pur in sua assenza "il mastro di giornata" aveva ritenuto che i componenti della locale fossero tutti presenti; assai difficilmente avrebbe emesso sentenza di condanna nei suoi confronti.

Con il ricorso in favore di **Damiano Guzzetta, Luigi Diliberto Monella e Stefano Diliberto Monella** si lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto sussistere la fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. indipendentemente dalla verifica dei presupposti costitutivi, segnatamente dell'effettiva capacità intimidatrice, ritenendo che, all'uopo, fosse sufficiente l'accertato collegamento tra l'aggregazione delinquenziale e la casa madre.

Con unico motivo si denuncia, quindi, la violazione dell'anzidetta norma sostanziale, ai sensi dell'art. 606 lett. b). Entrambe le sentenze, di primo e secondo grado, erano concordi nel ritenere che l'accusa avesse fornito prove rassicuranti in merito all'esistenza di un locale di *'ndrangheta* nel basso Piemonte. Sennonché, vi era in atti una dichiarazione scritta, con la quale ciascuno degli odierni ricorrenti aveva ammesso la partecipazione al sodalizio. Si poneva, pertanto, il quesito se essere *'ndranghetista* equivalesse a "fare" il *'ndranghetista*. Si poneva, inoltre, il problema di accertare se il cosiddetto locale del basso Piemonte avesse assunto connotati propri della *'ndrangheta* della terra di origine.

Erroneamente, il giudice di appello aveva ritenuto che non fosse necessario che l'organizzazione delinquenziale avesse esplicitato la potenzialità delinquenziale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., contrariamente al convincente assunto del primo giudice. Nel caso di specie, nessuna manifestazione esterna del preteso sodalizio si era registrata nell'arco di tempo di oltre un anno dalla presunta costituzione del sodalizio, con riferimento alla riunione del 30 maggio 2010 sino all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Insignificanti erano le circostanze addotte dal giudice di appello, come la mera manifestazione di solidarietà in favore di Fabrizio Ceravolo, il sostenimento delle spese legali, ovvero l'alterco verificatosi in consiglio comunale fra il Caridi ed altro consigliere. Inoltre, inidonei erano gli elementi di fatto a sostegno della ritenuta disponibilità di armi, sulla base del possesso di una pistola da parte del Pronesti e di un risalente possesso di arma in capo al Ceravolo. Né gli atti processuali dimostravano che nella collettività fosse diffuso un alone di intimidazione. Il giudice d'appello non aveva, inoltre, verificato il necessario elemento soggettivo della consapevolezza di partecipare ad un sodalizio delinquenziale o dell'effettiva disponibilità di ciascuno in favore dell'associazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

B

Il ricorso in favore di **Luigi Gariuolo e Sergio Romeo** denuncia, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità ai sensi dell'art. 416 *bis* cod. pen. Si dubita, in sostanza, della sussistenza dei presupposti costitutivi del reato associativo, indipendentemente dall'esteriorizzazione della capacità di intimidazione nascente dal vincolo associativo. Illogicamente, il presupposto era stato ritenuto connesso al collegamento con unitaria organizzazione nonostante la mancanza di elementi probatori. Richiama, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Denuncia, inoltre, mancanza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dei due ricorrenti all'associazione mafiosa, nonostante la mancanza di affidabili elementi di prova di adesione, permanente e volontaria, al sodalizio, occorrendo la prova dell'incondizionata disponibilità a servire interessi non particolari, ma della consorteria.

Il ricorso proposto dall'avv. Cormaio in favore dello stesso Romeo propone, con il primo motivo, identica questione sostanziale in ordine alla configurabilità dell'art. 416 *bis* cod. pen. di cui, nella fattispecie, mancherebbero i presupposti, alla luce dei precedenti giurisprudenziali specificamente indicati.

Il secondo motivo deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, da un lato, si sostiene l'esistenza di una consorteria mafiosa operante nel basso Piemonte e dall'altro, pur in presenza di un'autonoma capacità intimidatoria, spiega una siffatta capacità con il preteso collegamento del sodalizio con la casa madre.

Con il terzo motivo si denuncia mancanza di motivazione o illogicità o travisamento della prova con riferimento alla riunione del 30 maggio 2010.

Con il quarto motivo si denuncia mancanza di motivazione nella parte in cui si nega la concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sull'aggravante contestata, stante il comportamento processuale, l'incensuratezza e lo stile di vita dell'imputato e non era stata esaminata la richiesta di derubricazione del fatto ~~ha~~ scritto al capoA) ai sensi dell'art. 418 cod. pen. (assistenza agli associati).

Il ricorso in favore di **Michele Gariuolo** denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 *bis* cod. pen.; travisamento della prova; mancanza o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto l'affermazione secondo la quale nel basso Piemonte avrebbe operato una struttura *'ndranghetista* sottordinata alla *'ndrangheta* (Provincia o Crimine) radicata in Calabria era rimasta allo stadio di mera congettura, in mancanza di qualsiasi riscontro probatorio. Tale non poteva ritenersi la conversazione captata in proprietà di Oppedisano Domenico, ritenuto elemento di spicco della mafia calabrese, nel corso della quale tale Rocco Zangrà e l'odierno ricorrente avrebbero chiesto allo stesso Oppedisano il permesso di costituire un autonomo "locale" di *'ndrangheta* in Alba .

Con il secondo motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione dello stesso art. 416 *bis*, comma secondo, cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente, il giudice di appello aveva ritenuto che, ai fini della

8

8

sussistenza del reato associativo di stampo mafioso, non fosse necessario l'accertamento in concreto dell'esercizio di capacità intimidatrice, potendo tale presupposto ricavarsi dal collegamento con la casa madre, ovverosia con la struttura criminale operante in Calabria di cui le locali del Nord Italia sarebbero mera promanazione, pur dotate di autonomia organizzativa ed operativa. Inoltre, il metodo mafioso doveva essere inteso come "esternalizzazione" di capacità intimidatrice quale elemento strutturale della fattispecie. Nel caso di specie, mancava la prova che l'associazione criminosa si fosse già avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava; e vi fossero state manifestazioni di metodo mafioso in ambito geografico, quale il basso Piemonte, notoriamente refrattario; che fosse *aliunde* dimostrata una tale diffusione di consapevolezza della capacità criminale dell'associazione da tendere inutile la prova della sua sussistenza.

Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis, comma secondo, cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Non v'era prova di effettiva partecipazione del ricorrente, mediante contributo causale, ancorché minimo, al mantenimento ed all'operatività del sodalizio. La semplice adesione formale ad una consorteria, in assenza di fattivo contributo, non avrebbe potuto considerarsi condotta penalmente rilevante, in quanto in tal caso veniva a mancare l'*affectio societatis*, persistente oltre l'iniziale accordo, in vista della realizzazione del programma criminoso.

Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dello stesso art. 416 bis, comma quattro, e difetto motivazionale. Si contesta, al riguardo, la ritenuta sussistenza dell'aggravante del carattere armato del sodalizio, desunto dal fatto che un sodale, Fabrizio Ceravolo, era stato trovato in possesso di una pistola clandestina e del fatto che Bruno Francesco Pronestì, ritenuto elemento apicale della consorteria, era stato intercettato mentre informava un interlocutore non identificato di avere acquistato una pistola. Mancava, però, una prova adeguata della disponibilità di armi da parte dell'organizzazione e della consapevolezza degli associati in ordine alla disponibilità dello stesso armamento.

Il ricorso in favore di **Antonio Maiolo** denuncia, con il primo motivo, difetto di motivazione, secondo la nuova formulazione dell'art. 606 lett. e). Deduce, in proposito, che a carico dell'imputato era stata adottata una presunta ammissione "di aver fatto parte dell'associazione in discorso", contenuta nella dichiarazione scritta depositata all'udienza del 13 aprile 2012 innanzi al GUP. Era sufficiente, però, leggere la stessa dichiarazione per escludere che il Maiolo avesse inteso rendere confessione; del resto, la stessa sentenza riconosceva che "il 26 luglio 2011 Maiolo negò di appartenere alla '*ndrangheta*'; l'odierno ricorrente aveva inteso solo ammettere "fatti storici" e non certo la qualificazione giuridica da attribuire a quei fatti (consistenti nei contatti con Pronestì; nei rapporti di conoscenza con il Guzzetta, lo Zangrà ed altre persone; nella partecipazione alla riunione conviviale del 30 maggio 2010 in Bosco Marengo ed in altre circostanze indicate alle pagine 71 e 73 della sentenza impugnata).

B

Con il secondo motivo si denuncia difetto od illogicità di motivazione in ordine al contestato reato associativo. Erroneamente, era stato ritenuto che la capacità di intimidazione si connettesse alla dipendenza della locale dalla casa madre e mutuasse da essa la forza di intimidazione. Nel caso di specie, invece, non risultavano provati gli elementi costitutivi del reato in contestazione.

Con il terzo motivo si denuncia difetto di motivazione in relazione allo stesso art. 416 *bis* cod. pen. Illogicamente il carattere mafioso era stato desunto dall'episodio che aveva contrapposto il Caridi ad altro consigliere comunale di Alessandria, consistente, peraltro, in una mera reazione ad una provocazione ricevuta. Del resto, l'elezione a consigliere comunale dello stesso Caridi e la sua qualità non erano mai state strumentalizzate dagli altri sodali.

Si sostiene, inoltre, con richiamo a precedenti giurisprudenziali di legittimità, che la "mafiosità meramente potenziale", in mancanza di "esternalizzazione" della capacità di intimidazione e di assoggettamento, non era sufficiente alla configurazione del reato in questione.

Con il quarto motivo si denuncia vizio di legittimità con riferimento agli artt. 416 *bis*, comma quinto e 59 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della stessa. Si osserva, al riguardo, che le circostanze in forza delle quali era stata ritenuta l'aggravante dell'associazione armata erano del tutto inidonee. Peraltro, non era sufficiente, all'uopo, che uno o più associati possedessero un'arma, essendo invece necessario che le armi stesse fossero a disposizione del sodalizio e ciascun componente ne fosse consapevole, secondo quanto prescritto dal richiamato art. 59 cod. pen.

Il ricorso in favore di **Domenico Persico** deduce quattro motivi identici a quelli proposti in favore di Michele Gariuolo.

Con un quinto motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 *bis*, comma 2, cod. pen; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Contesta, in particolare, l'attribuzione all'imputato del ruolo di dirigente o organizzatore in mancanza di prova che fosse stato promotore della "locale"; ruolo, questo, che avrebbe dovuto essere attribuito non già in base all'astratta importanza della figura dello stesso all'interno della consorteria criminale, bensì al contenuto delle funzioni che avrebbe esercitato, impartendo ordini e/o direttive agli altri sodali.

Con il primo motivo del ricorso in favore di **Bruno Francesco Pronesti** si eccepisce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. *b)* ed *e)* cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale (art. 416 *bis* cod. pen.), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla estrinsecazione del metodo mafioso. Si osserva, al riguardo, che la sentenza di appello differiva da quella di primo grado esclusivamente in ordine all'interpretazione del requisito della c.d. "esteriorizzazione" del metodo mafioso. Erroneamente, il giudice di appello aveva ritenuto di poter desumere la capacità di intimidazione dal collegamento con la casa madre. Tale interpretazione era stata già confutata da questa Corte regolatrice con sentenza n. 353 del 20 dicembre 2013

B

(depositata 27 marzo 2004). Infondatamente, inoltre, il metodo mafioso era desunto dall'episodio dell'alterco intercorso fra i consiglieri comunali Caridi e Bellotti ed erano state valorizzate le dichiarazioni *de relato* di quest'ultimo, che aveva riferito come un altro consigliere, Vincenzo De Marte, appartenente allo stesso gruppo politico ed anch'egli calabrese, l'avrebbe esortato a non denunciare il fatto ed a riappacificarsi con lo stesso Caridi, chiedendogli scusa.

Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza per erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla prova relativa alla detenzione dell'arma da parte dell'imputato (capo B), non potendo ritenersi sufficiente il colloquio captato con persona rimasta ignota riguardo all'acquisto dell'arma, alla dotazione di proiettili ed al luogo ove era stata nascosta. Nulla, però, era emerso sulle modalità dell'acquisto (che, peraltro, sarebbe avvenuto mediante consegna da parte del terzo nella dimora del Pronesti, escludendosi così ogni possibilità di ritenere commesso il porto di arma), di talché la sentenza avrebbe dovuto essere annullata senza rinvio con riferimento alla seconda condotta contestata (relativa proprio al porto). Ad ogni modo, la mera affermazione del ricorrente non era sufficiente ai fini dell'affermazione di colpevolezza, in mancanza del reperimento all'esito negativo della perquisizione domiciliare, nel corso della quale non erano state rinvenute armi oltre a quelle legittimamente detenute, non potendosi escludere una mera millanteria dello stesso ricorrente per enfatizzare la sua caratura di mafioso.

Con il terzo motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 125 cod. pen., per mancanza di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e recidiva. Il più favorevole trattamento sanzionatorio avrebbe potuto essere concesso in considerazione del comportamento processuale dell'imputato.

Inoltre, ove la sentenza fosse annullata in relazione al capo A), il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata al capo B) verrebbe automaticamente meno, con conseguente necessità di riduzione della pena, da rideterminare in sede di rinvio. Diversamente, qualora fosse confermata l'interpretazione del giudice di appello in ordine alla c.d. mafia silente, tale da consentire l'addebito associativo ex art. 416 *bis* cod. pen., avrebbe dovuto riconoscersi che, in mancanza di esteriorizzazione del metodo mafioso, l'aggravante in questione doveva essere riconsiderata onde pervenire ad un più equilibrato rapporto di comparazione.

Il ricorso in favore di **Romeo Rea** denuncia, con il primo motivo, erronea interpretazione dell'art. 416 *bis* cod. pen., con riferimento all'errata esegesi del c.d. metodo mafioso ed alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzata fattispecie delittuosa, con richiamo a precedenti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità.

B

Erroneamente, inoltre, il convincimento in ordine al metodo mafioso era stato tratto dall'asserita disponibilità di armi, trattandosi di una circostanza di fatto ulteriore, capace solo di acuire il disvalore di un fatto reato, in sé, già accertato. L'assunto argomentativo secondo cui nuove acquisizioni investigative (con particolare riferimento alle operazioni "Crimine" di Reggio Calabria e "Infinito" di Milano avrebbero dimostrato che la 'ndrangheta non è mera denominazione, di carattere sociologico, di consorterie criminali indipendenti l'una dall'altra, ma organizzazione unitaria, con proprie articolazioni territoriali (c.d. "locali"), coordinate da un organismo sovraordinato, denominato "provincia" o "crimine". L'affermazione era illegittima alla luce dell'art. 238 bis cod. pro.c. pen., che consente la valutazione del fatto storico accertato in sentenze emesse in altri procedimenti purché divenute irrevocabili.

Erroneamente, la connotazione mafiosa era stata desunta dall'alterco tra i consiglieri comunali Giuseppe Caridi e Paolo Bellotti, in ordine al quale, peraltro, erano evidenti contraddittorietà di ricostruzione alla luce della testimonianza del De Marte e, comunque, la relativa violazione non era rispettosa dei canoni di giudizio di cui all'art. 192, comma terzo, del codice di rito.

Infondatamente, inoltre, si era ritenuto di poter desumere la partecipazione soggettiva dell'odierno ricorrente dal contenuto di intercettazioni ambientali, e segnatamente da quella del 22 agosto 2010, all'interno della sua abitazione e da altre specificamente indicate.

Era illogico, poi, trarre ulteriori elementi di conferma dai suoi precedenti per violazione delle misure di prevenzione e fatti di estorsione.

Pure erroneo era il riconoscimento dell'aggravante dell'essere l'associazione armata sulla base dall'accertato possesso di una pistola, da parte di un coimputato, e dell'intercettazione ambientale di una conversazione intercorsa tra lo stesso Pronestì e persona rimasta sconosciuta, nel corso della quale egli avrebbe confidato di avere acquistato una pistola ed infine dalla legittima detenzione di armi da parte del genero Guerrisi. Secondo il richiamato insegnamento giurisprudenziale legittimità (Sez. 2,8.1.2009, n. 13682) la disponibilità delle armi avrebbe dovuto, comunque, essere funzionale al perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa.

Il ricorso in favore di **Fabrizio Ceravolo** deduce, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che, infondatamente, era stata attribuita valenza dimostrativa alle circostanze indicate in sentenza, senza considerare che l'imputato non aveva preso parte alla riunione del 30 maggio 2010 presso l'abitazione del Pronestì in Alessandria; che, nel corso della riunione, non si era fatto alcun riferimento alla sua persona e che non era stato neppure menzionato tra le persone che avrebbero dovuto essere riconvocate per una prossima riunione. In definitiva, mancava del tutto la prova della sua partecipazione al sodalizio delinquenziale.

Ad ogni modo, la valutazione delle emergenze processuali era erronea e contrastante con l'art. cod. proc. pen, come dedotto con il secondo motivo.

Con il terzo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416 bis, commi 3 e 6 cod. pen. e dell'art. 521 cod. proc. pen.

Si sostiene in proposito, che la mancata partecipazione dell'imputato alle riunioni mafiose del 30 agosto 2009, 30 maggio 2010 e 1 settembre 2009, era circostanza idonea a dimostrare la sua estraneità alla fattispecie associativa.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 530, comma 2, del codice di rito, posto che, a tutto concedere, avrebbe dovuto riconoscersi insufficienza o contraddittorietà degli elementi di prova. Mancava in ogni caso la dimostrazione del dolo specifico, necessaria ai fini della configurazione del reato di partecipazione mafiosa.

Con la memoria indicata in epigrafe il difensore ha, ulteriormente, argomentato la pretesa inidoneità delle circostanze apprezzate in sentenza a sostegno del giudizio di colpevolezza ed ha allegato copia di sentenza di questa Corte di legittimità, Prima Sezione Penale, che ha accolto il ricorso proposto in favore dello stesso Ceravolo avverso decreto della Corte d'appello torinese confermativo di decreto applicativo di misura di prevenzione personale.

Il ricorso proposto in favore di **Giuseppe Ini** e di **Roberto Colloca**, deduce con il primo motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 416 *bis*, comma terzo, cod. pen. nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del metodo "mafioso", con richiamo a precedenti giurisprudenziali di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione di entrambi all'consorteria mafiosa. Il giudice di appello, dopo aver elencato le risultanze investigative, aveva indebitamente valorizzato il fatto che l'imputato non avesse reso alcuna versione alternativa, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

2. Nella camera di consiglio del 16/02/2015, il Presidente differiva la deliberazione all'odierna udienza del 03/03/2015, in considerazione dell'importanza della questione da decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Un motivo comune a diversi ricorsi vale a focalizzare il principale *thema decidendum* del presente giudizio e, in ragione della sostanziale riferibilità a tutte le posizioni, reclama una trattazione unitaria, al fine di evitare inutili ripetizioni.

In questa, preliminare, visione d'assieme non sfuggiranno, poi, altri profili di doglianza presenti in più impugnative, pur essi suscettibili di contestuale trattazione.

1.1. La principale *quaestio iuris* attiene all'individuazione dei presupposti perché un aggregato delinquenziale, che mutui stili e metodiche comportamentali da organizzazioni mafiose tradizionalmente operanti in altre aree geografiche del Paese, possa essere perseguito ai sensi dell'art. 416 *bis* cod. pen.

In particolare, si pone il quesito se, ai fini della configurazione della speciale fattispecie, prevista dalla citata norma sostanziale, sia sufficiente l'adesione a moduli organizzativi che riecheggino, per rituali di affiliazione, ripartizione di ruoli e relative qualificazioni

nominalistiche, organizzazioni criminali di storica *fama* criminale, ovvero sia necessaria l'esteriorizzazione od *esternalizzazione* del metodo mafioso, ossia la proiezione all'esterno di siffatta metodica criminale, con i conseguenziali riflessi nella realtà ambientale, in termini di assoggettamento ed omertà.

Proprio sui corni di tale ultima alternativa si collocano i divergenti epiloghi decisori dei due gradi di merito, giacché alla statuizione assolutoria di primo grado, fondata sull'assunto della necessità di esteriorizzazione, ha fatto riscontro il diverso orientamento dei giudici di appello, espresso nella sentenza oggetto del presente ricorso.

Occorre subito considerare, sin da questo approccio d'assieme, che la divergente lettura del materiale probatorio nelle due sedi di merito, se rende necessario verificare il rispetto, da parte della Corte distrettuale, dei requisiti che, per consolidato insegnamento di questo Giudice di legittimità, deve assumere la sentenza di appello che riformi quella assolutoria di primo grado, non pone, tuttavia, problemi di sorta sull'altro versante, pure al primo correlato, della necessità che il difforme apprezzamento consegua alla rinnovata istruttoria dibattimentale, secondo i dettami di recente lezione di questa stessa Corte, sulla scia della nota giurisprudenza EDU (maturata sull'abbrivio della sentenza *Dan c. Moldavia*). Ciò, in quanto – per come si dirà in prosieguo – il divergente orientamento si fonda sulla rivisitazione "cartolare" non già di prove orali, ma di esiti di captazioni ambientali o telefoniche o di attività di osservazione di p.g. Ad ogni modo, le prove orali raccolte in primo grado non presentavano, di certo, carattere di decisività nell'economia complessiva del giudizio, considerato, peraltro, che le provalazioni del collaboratore Rocco Varacalli (f. 11 della sentenza impugnata) attenevano alla struttura organizzativa ed alle caratteristiche della *'ndrangheta* genericamente intesa, che, nondimeno, il giudice di appello aveva desunto *aliunde*.

1.2. Per quanto concerne, ora, la preliminare verifica di cui si è detto, può ritenersi *ius receptum*, alla stregua di consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, che la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, enucleabile dal testo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In diverse pronunce sul tema è ricorrente la locuzione "motivazione rafforzata", per esprimere, con la forza semantica del lemma, il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza, alla luce dei principi enunciati da questa Corte di legittimità nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite (Sez. U. 12.7.2005, n. 33748, *Mannino*, Rv. 231679; cfr., sulla stessa linea, Sez. feriale, n. 53562 dell'11/09/2014, *Lembo*, rv. 261541; Sez. 5 n. 35762 del 05/05/2008, *Aleksi*, Rv. 241169).

In altri termini, il giudice di appello non può limitarsi ad una motivazione, pur conforme ai canoni della logica e dell'intrinseca coerenza, che dia plausibile giustificazione dell'alternativa

B

lettura delle emergenze processuali, ma deve anche spiegare perché mai non possano condividersi gli argomenti addotti *in prime cure* a sostegno della pronuncia assolutoria.

D'altronde, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, *Galante*, Rv. 251066; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 dep 2013, *Berlingieri*, Rv.254725) è viziata la motivazione della sentenza di appello, che, a fronte del medesimo compendio probatorio, si limiti ad una lettura alternativa, senza il supporto di argomenti dirimenti, tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria, che – a fronte di quella riformatrice – si riveli, quindi, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare spazio a residui, ragionevoli, dubbi sulla statuizione di colpevolezza. In altri termini, l'insieme giustificativo della sentenza riformatrice deve avere una forza persuasiva superiore a quella della prima pronuncia.

Orbene, sulla scorta di tali coordinate di giudizio, il collaudo di legittimità della sentenza riformatrice in esame ha esito ampiamente positivo, giacché il giudice di appello, nel dissentire dalle conclusioni di *prime cure*, non ha mancato di spiegare, compiutamente, le ragioni del suo diverso apprezzamento, senza sottrarsi all'onere di confrontarsi con gli argomenti addotti a sostegno della soluzione assolutoria, sì da disvelarne l'incongruenza e la sostanziale non condivisibilità.

Ad un'ultima annotazione deve farsi luogo in questa prospettiva d'assieme. E' quella afferente alla singolarità del rilievo che, nel presente giudizio, è fatto conclamato, in quanto pacificamente riconosciuto dalle due sentenze di merito, che, nel basso Piemonte, sia esistita una struttura associativa di indubbia connotazione *'ndranghetista*, alla quale, del resto, hanno espressamente ammesso di aver aderito alcuni imputati, odierni ricorrenti (Pronesti Bruno Francesco, Maiuolo Antonio, Guzzetta Damiano, Gariuolo Luigi, Diliberto Monella Stefano, Diliberto Monella Luigi), sia pure nel comprensibile tentativo di sminuire, in qualche misura, la portata della loro ammissione, negando, peraltro, la sussistenza dell'aggravante del carattere armato dello stesso sodalizio.

Di guisa che per costoro, quanto meno in linea tendenziale, non può porsi un problema di partecipazione, o meglio di verifica dell'idoneità dell'impianto motivazionale a dimostrare la relativa condotta, quanto piuttosto quello di individuare i connotati giuridici di quella stessa partecipazione.

2. Ai fini di pertinente soluzione del principale nodo interpretativo posto dal processo mette conto ripercorrere i più salienti approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità *in subiecta materia*.

In proposito, è dato cogliere nell'evoluzione giurisprudenziale una linea interpretativa non sempre lineare e coerente. Occorrerà, ora, capire se si tratta di sintomo di vero e proprio contrasto, ovvero di soluzioni esegetiche che, inevitabilmente, risentano della specificità delle fattispecie di volta in volta esaminate.

B

Come anticipato in premessa, il tema riguarda i presupposti necessari perché un gruppo criminale che si ispiri a sistemi organizzativi ed operativi di famigerate aggregazioni mafiose, operanti in altre aree geografiche, possa essere ricondotto all'alveo della previsione dell'art. 416 *bis* cod. pen. L'implicazione pratica di siffatto interrogativo riguarda la c.d. *mafia silente*, espressione con la quale si allude ad organizzazioni criminali, dagli inconfondibili connotati mafiosi, che non si siano ancora manifestate all'esterno con le imprese delinquenziali in vista delle quali sono state concepite e, quindi, non abbiano avuto ancora modo di proiettare all'esterno la forza intimidatrice di cui sono capaci.

2.1. Un primo indirizzo interpretativo reputa necessario che la neoformazione abbia manifestato all'esterno il *modus operandi* criminale prescelto, sì da ingenerare nell'ambiente circostante quell'alone di intimidazione, diretta conseguenza del vincolo associativo, e correlativamente la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Insomma, sostiene la necessità di verificare, sul piano della realtà effettuale, la sussistenza dei connotati richiesti dalla perspicua formulazione dell'art. 416 *bis*, comma terzo, cod. pen. A tale logica interpretativa si ispirano Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, *Bertucca*, Rv. 262398 secondo cui *è configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento.* (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 *bis* cod. pen. con riferimento ai cosiddetti "locali" lombardi della *'ndrangheta* non soltanto per la sicura connessione di esso con l'associazione attiva in Calabria, ma anche per la realizzazione in Lombardia di reati-fine attuativi del programma criminoso, compiuti mediante utilizzo del metodo mafioso); Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, *Barbaro*, Rv. 254031 secondo cui *in tema di associazione a delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purchè l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti;* Sez. 1, n. 13635 del 28/03/2012, *Versaci*, Rv. 252358: *ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che un'autonoma consorterìa delinquenziale, la quale mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, abbia conseguito - in concreto e nell'ambiente nel quale essa opera - un'effettiva capacità di intimidazione, non rilevando il riconoscimento da parte dell'associazione criminale "casa madre".* (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie delittuosa in relazione ad un'associazione criminale, denominata "bastarda", che, operando in Piemonte, si era costituita secondo i criteri tipici dei locali di *'ndrangheta* senza, però, chiedere l'autorizzazione dei gruppi calabresi, ma adottando metodi e comportamenti percepiti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

B

all'esterno come tipicamente mafiosi); Sez. 1, n. 25242 del 16/05/2011, *Baratto*, Rv. 250704 secondo cui *l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti.* (La Suprema Corte ha precisato che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione); Sez. 1, n. 29924 del 23/04/2010, *Spartà*, Rv. 248010: *poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata.*

Nello stesso senso si collocano Sez. 1, n. 34974 del 10/07/2007, *Brusca*, Rv. 237619, secondo cui *in tema di associazione di tipo mafioso, in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini;* Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006, *Bruzzaniti*, Rv. 234403, secondo cui *ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni.*

Possono leggersi nella stessa direzione Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, *Cicero*, Rv. 258637 secondo cui *la nozione di "omertà", che si correla in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili*

forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi; Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Ferone, Rv. 216632: carattere fondamentale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Essa rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso; id. Rv. 216633 il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è contrassegnato dal metodo mafioso, seguito dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo. Esso non è componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio e si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa; Sez. 5, n. 4307 del 19/12/1997, Magnelli, Rv. 211071: ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso l'intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, non può prescindere dall'intimidazione esterna, poiché elemento caratteristico dell'associazione in questione è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive; assoggettamento ed omertà devono pertanto riferirsi non ai componenti interni, essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria, ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a pericolo, in stato di soggezione di fronte alla forza dei "prevaricanti". Quanto alla diffusività di tale forza intimidatrice, essa non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale, siccome manifestazione della condotta, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice, con la conseguente necessità che di essa l'associazione si avvalga in concreto, cioè in modo effettivo; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206601: per qualificare un'associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., e cioè di stampo mafioso, non è sufficiente che la stessa abbia programmato di avvalersi della sua forza intimidatrice e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei singoli, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente.

2.2. In diversa prospettiva sembra, invece, porsi Sez. 1, n. 5888 del 10/01/2012, Rv. Garcea, Rv 252418, secondo cui per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto

B

con gli affiliati all'organismo criminale (Nella specie, è stata ritenuta mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali dei locali di *'drangheta* calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti); Sez. 5, Sentenza n. 38412 del 25/06/2003, *Di Donna*, Rv. 227361: per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, che il legislatore ha configurato quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori.

3. Il contrasto – all'apparenza evidente – può, però, non risultare tale, a giudizio del Collegio, ove sia possibile ritenere che le oscillazioni interpretative (tra mera potenzialità ed attualità della forza intimidatrice) siano il risultato di incerta individuazione del presupposto cognitivo della questione giuridica in esame e di mancata puntualizzazione delle precondizioni fattuali del relativo ragionamento.

Si intende dire che, nella soluzione del quesito, può essere dirimente l'individuazione della natura della struttura associativa in questione e delle sue precipue connotazioni.

3.1. Orbene, non è revocabile in dubbio che nella realtà fenomenica, a fronte della teorica molteplicità di manifestazioni di criminalità organizzata, di fatto le possibili diversità tendono a risolversi nella seguente alternativa. Il nuovo aggregato delinquenziale può, infatti, porsi come struttura autonoma ed originale, anche se si proponga di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, attraverso lo sfruttamento di quella maggiore forza intimidatrice che, fisiologicamente, si riconnette alla forma associativa. Ovvero può configurarsi come mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la *casa madre*.

Orbene, pare ovvio affermare che, nel primo caso, sia imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. Così è assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza (proprio in questa prospettiva si pone l'interpretazione proposta da Sez. 5, n. 234403/2006 cit.). D'altro canto, è sin troppo palese per via della forza semantica della locuzione *si avvalgono*, con riferimento ai partecipi del sodalizio delinquenziale - che il metodo mafioso debba essersi manifestato all'esterno, producendo nell'ambiente circostante, in termini di causa ed effetto, la condizione di assoggettamento ed omertà, che possano costituire terreno fertile per una più agevole realizzazione del programma criminoso.

Ove così non fosse, resta ovviamente impregiudicata la riconducibilità del fatto all'ordinaria previsione dell'art. 416 cod. pen.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

B

Merita interesse, in proposito, il rilievo di Sez. 1, n. 6933 del 10/12/1997, *Rasovic*, Rv Rv. 209609, che, nell'indicare gli elementi di differenziazione delle due fattispecie associative, quella comune e quella mafiosa, tra cui il principale è il metodo mafioso, osserva che, ai fini della specifica connotazione - in termini siffatti - di un sodalizio delinquenziale, vanno coordinati i vari elementi indiziari, in una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati. Rilievo ben condivisibile in ragione del fatto che la fattispecie delittuosa in questione è nata dall'osservazione sociologica della pericolosità di una particolare fenomenologia criminale maturata in determinate aree geografiche, ove condizioni di arretratezza economica, fattori sociali e stratificazioni subculturali hanno favorito l'affermazione di forme di prevaricazione delinquenziale. che - profittando della forza intimidatrice del vincolo associativo (consolidatasi in esito ad azioni delittuose anche di particolare efferatezza) e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della popolazione (dissuasa dal ricorso alla denuncia od alla delazione all'autorità costituita dalla consapevolezza dell'ineluttabilità di reazioni *punitive*) - hanno fatto della violenza fisica e morale il solo strumento di egemonia e dominio. La forza dissuasiva ed intimidatoria del vincolo associativo è acuita a dismisura dalla nota capacità di quelle organizzazioni di infiltrarsi anche nei gangli fondamentali dell'apparato politico-istituzionale e di inquinare il regolare sviluppo dell'economia, alterando le ordinarie regole concorrenziali e creando indebite posizioni dominanti, favorite dalla disponibilità di ingenti risorse finanziarie.

In mancanza di tali ineludibili presupposti - e salva la punibilità del fenomeno associativo nelle ordinarie forme dell'art. 416 cod. pen. - gli eventuali reati-fine consumati con metodo mafioso saranno ovviamente perseguibili secondo le corrispondenti fattispecie delittuose, con la speciale aggravante dell'art. 7 l. n. 203 del 1992, che, notoriamente, prescinde dall'effettivo coinvolgimento dell'agente in un'associazione per delinquere di stampo mafioso.

3.2. Decisamente diversa, invece, è l'ipotesi che la neoformazione - ben lungi da qualsivoglia atteggiamento di "autoreferenzialità" o millanteria - nasca come effettiva articolazione periferica o "gemmazione" dell'organizzazione mafiosa radicata nell'area tradizionale di competenza. In presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la *casa madre*, la cellula o aggregato associativo non potrà che considerarsi promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante.

Pacifiche acquisizioni sociologiche in uno a recenti vicende giudiziarie, pervenute anche alla cognizione di questa Corte di legittimità, offrono - per diffusività ed ampiezza del fenomeno osservato - validi elementi integranti la nozione del "notorio". La mafia, e più specificamente la *'ndrangheta* che di essa è, certamente, l'espressione di maggiore pericolosità, ha oramai travalicato i limiti dell'area geografica di origine, per diffondersi, con proprie articolazioni o

ramificazioni, in contesti geografici un tempo ritenuti *refrattari* od insensibili al condizionamento mafioso. L'immediatezza e l'alta cifra di diffusione dei moderni mezzi di comunicazione, propri della *globalità*, hanno contribuito ad accrescere a dismisura la *fama* criminale di certe consorterie, di cui, oggi, sono a tutti note spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni *sanzionatorie*, anche trasversali, inequivocità ed efficacia persuasiva dei codici di comunicazione. Sicché, non è certo lontano dal vero opinare che il grado di diffusività sia talmente elevato che il messaggio – seppur adombrato – della violenza (di quella specifica violenza di cui sono capaci le organizzazioni mafiose) esprima un linguaggio *universale* da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine. Sicché, sembra quasi anacronistico ipotizzare che possano ancora esistere, nel nostro Paese (e forse anche oltreconfine), contesti ambientali davvero *refrattari* all'imposizione mafiosa, tanto più non appena si abbandonino posizioni teoriche di macrocriminalità o di sociologia spicciola per spostarsi sul terreno concreto della dimensione individuale, per saggiare l'effettiva capacità di ciascuno di resistere, pur in contesti tradizionalmente *incontaminati*, alla forza d'intimidazione del metodo mafioso, pur con la prospettiva di sicure rappresaglie ed attentati alla incolumità propria e dei propri cari od all'integrità del patrimonio. E non è certo azzardato ritenere che, ~~ovve~~ la mafia – e segnatamente la *'ndrangheta* – specie se non contrastata efficacemente nei territori di origine, sia in grado, ove lo voglia, di radicarsi ovunque, pur se con rischio variabile, per imporre i propri strumenti *persuasivi* in vista del conseguimento di illeciti obiettivi. Né si pensi che la proliferazione o *delocalizzazione* della detta mafia sia frutto di mere smanie espansionistiche, per la conquista di nuove frontiere, o di mera *colonizzazione* di aree produttive ovunque site. Il fenomeno – a quanto pare, proprio della *'ndrangheta* o più marcatamente evidente per essa – sembra dovuto, alla luce di recenti indagini giudiziarie, i cui esiti sono già pervenuti alla cognizione di questa Corte di legittimità, all'ineludibile esigenza di investire enormi risorse finanziarie od alla possibilità di rilevare – a prezzi competitivi – interi settori commerciali o rami di azienda, per la cui gestione si renda necessario il radicamento *in loco*, ovvero dalla vera e propria *vendita* di danaro, ovviamente a condizioni usuarie, ad imprenditori del Nord in difficoltà, specie nell'attuale congiuntura economica, con la necessità, anche in tal caso, del radicamento in zona per assicurarsi la certezza del *rientro* dell'investimento con i *convincenti* sistemi propri del metodo mafioso. O più semplicemente, l'esportazione del detto sistema è dettata dal mero intendimento di sperimentare, fuori dai confini tradizionali, la praticabilità di certe forme di semplificazione che, attraverso l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo, renda più agevole il conseguimento, anche *extra moenia*, di parassitarie fonti reddituali ovvero di commesse ed appalti pubblici.

Ora, pretendere che, in presenza di simile caratterizzazione delinquenziale, con confondibile *marchio* di origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà è, certamente, un fuor d'opera. Ed infatti, l'immagine di una *'ndrangheta* cui possa inerire un metodo "non mafioso" rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l'*in sé* della *'ndrangheta*, mentre



l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla *fama* conseguita nel tempo da questa stessa consorteria. Il baricentro della prova deve, allora, spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa e, soprattutto, sul collegamento esistente - se esistente - con l'organizzazione di base.

Va, inoltre, considerato che lo stesso dato positivo ha ormai sganciato la nozione dell'associazione di stampo mafioso dal contesto originario *di elezione*, ossia il territorio siciliano, che ha costituito oggetto di particolare attenzione, specie all'indomani di gravi manifestazioni di criminalità organizzata, culminate con la consumazione di omicidi *eccellenti*. Ed infatti, la norma contenuta nel comma ottavo dell'art. 416 *bis* cod. pen. dispone chiaramente che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla *'ndrangheta* (il riferimento a quest'ultima è stato introdotto, solo successivamente, dall'art. 6 d.l. 4.2.2010 n. 4 conv. in l. 31.3.2010, n. 50) e alle altre associazioni comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Il che induce a ritenere - anche alla luce di recenti acquisizioni investigative e giudiziarie - che non esistano distinte ed autonome espressioni *'ndranghetiste*, posto che la *'ndrangheta* è fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese *locali*, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata.

In questo senso, vanno dunque lette ed apprezzate le statuizioni di questa Corte regolatrice, che reputano sufficiente la mera potenzialità del vincolo associativo, indipendentemente dal suo concreto esteriorizzarsi. D'altro canto, ai fini della sussistenza dei connotati dell'art. 416 *bis* cod. pen. non è, pacificamente, necessaria la consumazione dei reati fine che costituiscano l'obiettivo strategico dell'organizzazione, in considerazione dell'indiscussa natura di reato di pericolo dell'associazione per delinquere in questione.

Da ultimo, va considerato che la linea interpretativa qui sostenuta conferma l'orientamento già espresso da questa Corte, sia pure in fase cautelare *de libertate*, in diverse pronunce emesse proprio su ricorsi proposti dagli odierni istanti, nelle quali è ricorrente la seguente affermazione: «questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" (*'ndrangheta*), in una sorta di franchising tra "province" e "locali" che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. La forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso del "locale" piemontese della *'ndrangheta* sono stati individuati: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa; b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da regole rigide, alla cui violazione è ricollegata irrogazione di sanzioni, come è emerso in occasione di un episodio (c.d. *trascuranza*) evidenziato dal Tribunale, emergendo dalle intercettazioni anche il collegamento

con la struttura di Rosarno il cui capo Oppedisano Domenico, che ha indicato nel Pronesti il capo del locale del Basso Piemonte; dall'episodio relativo all'affiliazione del Caridi, che all'epoca rivestiva la qualità di consigliere comunale del Comune di Alessandria; d) dall'essere l'associazione armata, essendo stato uno dei presunti affiliati Fabrizio Ceravolo, arrestato in flagranza, in data 11/10/2009, essendo stato trovato in possesso, a bordo della propria autovettura unitamente a Rocco Zangrà, di una pistola automatica Beretta con matricola abrasa insieme al munizionamento, nascosti in una intercapedine del cruscotto dell'automobile; il Ceravolo, inoltre, veniva successivamente trovato in possesso di una pistola revolver, perfettamente efficiente e deducendosi dalle conversazioni captate all'interno dell'abitazione del Pronesti, che quest'ultimo aveva comprato, la stessa mattina, una pistola» (Sez,2, n. 4305 dell'11/01/2012, Caridi; id. n. 4304/2012, Romeo).

3. Alla stregua di tali coordinate valutative, è indubbio che sia pienamente condivisibile il giudizio espresso dalla Corte territoriale che, nel caso di specie, ha ritenuto di poter individuare i connotati distintivi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, sussumendo correttamente la vicenda in esame nel paradigma dell'art. 416 *bis* cod. pen. All'uopo, sono stati giustamente considerati il modulo organizzativo della neoformazione, univocamente ispirato ai canoni d'impostazione strutturale della 'ndrangheta, attraverso tipici rituali di affiliazione e ripartizione dei ruoli, con assegnazione a ciascuno delle colorite qualificazioni proprie del gergo mafioso (senz'altro significativa era pure la segnalata circostanza che, nel corso di perquisizioni domiciliari, fossero stati rinvenuti e sequestrati manoscritti inneggianti alla 'ndrangheta e riproducenti i tradizionali riti di affiliazione ed organizzazione interna). Peculiari espressioni di organizzazione 'ndranghettista è poi l'accertata imposizione di regole interne, la cui violazione (c.d. *trascuranza*) era prontamente ed energicamente sanzionata ed il sostegno finanziario assicurato ai sodali in difficoltà, a seguito di carcerazione.

Non è poi mancata la prova, attraverso le captazioni ambientali, di tipiche riunioni mafiose dall'apparente carattere conviviale (c.d. *mangiate*), ma di fatto, motivatamente, ritenute occasioni di incontro con finalità operative e strategiche. Al riguardo, è solo suggestivo il rilievo difensivo, proposto in diversi ricorsi, in ordine al carattere *neutro* od innocuo di siffatti convegni per il solo fatto che, tra i commensali, vi fossero anche donne ed altre persone mai indagate. E' agevole replicare, al riguardo, che, a parte l'irrilevanza delle opzioni selettive degli inquirenti - più o meno opinabili - con riferimento alla posizione dei partecipanti esclusi dall'addebito accusatorio, pure la presenza di donne a simili convegni è - nella stessa ottica - fatto del tutto irrilevante, alla luce di acquisizioni storiografiche e giudiziarie che dimostrano il ruolo tutt'altro che marginale delle donne in seno alle consorterie mafiose. D'altronde, non è possibile, certo, escludere che, dietro il paravento della riunione conviviale, gli esponenti del sodalizio, nel corso della stessa, abbiano potuto appartarsi - al momento della captazione ambientale - per discutere, segretamente, di fatti e programmi associativi.

Ma elemento dirimente e decisivo, nel panorama probatorio, è la dimostrazione del collegamento tra la cellula piemontese e la *'ndrangheta* reggina, che faceva della prima una diretta promanazione dell'altra. La prova è stata, correttamente, tratta dall'episodio del viaggio in quel di Rosarno di una "delegazione" di *piemontesi* per ottenere da Domenico Oppedisano, ritenuto esponente di rilievo dell'organizzazione mafiosa, prossimo all'investitura di *capo crimine*, il *placet* per la costituzione di una nuova cellula *'ndranghetistica* ad Asti, per venire incontro alle esigenze logistiche di taluni sodali. Sul piano inferenziale, infatti, è ineccepibile la conclusione che, se occorreva espressa e formale autorizzazione alla costituzione di nuove cellule, anche quella di Alessandria e zone viciniori, a suo tempo, ha necessitato di analogo assenso; e, se si richiedeva tuttora siffatta autorizzazione, è segno incontrovertibile che il collegamento funzionale era ancora in atto e pienamente cogente.

Anche la circostanza emersa dal compendio probatorio in ordine alla partecipazione di alcuni rappresentanti della cellula piemontese a rituali in programma presso il Santuario della Madonna di Polsi in Aspromonte è fortemente emblematica nella prospettazione accusatoria, posto che è dato notorio che le annuali riunioni a Polsi costituivano occasione di incontro dei maggiorenti delle cosche *'ndranghetistiche*, per l'investitura di nuove *doti* (maggiori incarichi nell'organigramma mafioso) o per scelte strategiche di rilievo per l'intero sistema mafioso.

Sicché, può senz'altro ritenersi che, una volta raggiunta la prova dei connotati distintivi della *'ndrangheta* e del collegamento con la casa madre, la nuova formazione associativa sia, già in sé, pericolosa per l'ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata. I singoli partecipanti, che erano, di certo, ben consapevoli di non aderire ad un circolo ricreativo o ad un'associazione *no-profit*, sono stati giustamente chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen.

4. Sulla base delle superiori premesse, può ora procedersi all'esame delle singole posizioni.

4.1. Il primo motivo del ricorso in favore di **Angelo Bandiera**, che denuncia difetto motivazionale con riguardo alla ritenuta idoneità delle risultanze processuali a dimostrare la contestata partecipazione associativa, è privo di fondamento.

Il vizio denunciato non esiste in quanto che il compendio giustificativo reso dal giudice *a quo* risulta immune da vizi od incongruenze di sorta nell'affermazione di colpevolezza dell'imputato, in esito a corretta rivisitazione del materiale probatorio, nell'ottica della corretta formulazione di cui all'art. 416 *bis* cod. pen.

Il riconoscimento di valenza dimostrativa alle evidenze processuali costituisce oggetto di apprezzamento squisitamente di merito, che non è sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentato.

Quanto alla partecipazione alla riunione strategica, oggetto di captazione ambientale, varranno certamente le considerazioni già espresse, mentre il riconoscimento della voce dell'imputato, da parte di operatori di p.g., è stato, motivatamente, ritenuto attendibile.

B

In questa logica, il mancato espletamento di perizia fonica non può essere lamentato in questa sede, alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice in ordine al carattere *neutro* della perizia, come mezzo sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; come tale non può costituire prova *decisiva*, il cui mancato espletamento – ove congruamente motivato – possa costituire oggetto di motivo di ricorso in cassazione (cfr., con riferimento proprio alla richiesta di perizia fonica Sez. 3, n. 19498 del 19/03/2013, *Onica*, Rv. 255985; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, *Sciarra*, Rv. 255152)

Lo stesso deve dirsi in merito alla circostanza relativa alla partecipazione al matrimonio di Antonio Maiolo, tanto più alla stregua dell'indicata emergenza processuale in ordine all'invito rivolto da quest'ultimo a *tutti* i componenti del sodalizio.

In definitiva, la risultanze di causa, valutate nel loro insieme, sono state, argomentatamente, ritenute idonee a sostenere l'ipotesi della partecipazione associativa.

Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, nei termini di cui in dispositivo.

4.2. Le ragioni di censura proposte in favore di **Gaetano Bandiera**, in termini pressoché identici a quelle oggetto del ricorso che precede, non possono che condividere l'epilogo di infondatezza. Del resto, attengono a profili squisitamente di merito i rilievi riguardanti l'individuazione dell'imputato nei riferimenti delle persone presenti alla riunione strategica in casa del Pronestì, a fronte della motivazione resa al riguardo dai giudici di appello che hanno spiegato i motivi della ritenuta individuazione e della conseguente attribuzione all'odierno ricorrente della qualifica di *capo giovane*.

Per quanto riguarda, la valenza dimostrativa della partecipazione al matrimonio di Antonio Maiolo, sarà sufficiente il rinvio recettizio alle considerazioni che precedono.

4.3. In merito al primo motivo del ricorso in favore di **Giuseppe Caridi**, relativo alla pretesa insussistenza dei presupposti costitutivi del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, varranno, ovviamente, le argomentazioni espresse nella parte introduttiva.

Per identiche ragioni è infondato il secondo motivo afferente al tema pure in premessa trattato, in ordine ai connotati precipui del sodalizio mafioso come correttamente ritenuti nella sentenza impugnata. Al di là delle pur vistose prospettazioni di merito, rileva in questa sede la congruità e pertinenza dell'impianto motivazionale, che dà conto delle ragioni di perplessità prospettate, in sede di gravame, dall'odierno ricorrente.

Di pregnante rilievo è stata ritenuta la circostanza dell'affiliazione dell'imputato, quale che sia stato il luogo dell'*investitura*, mentre l'accertato invito alla riunione in casa del Pronestì, indipendentemente dalla partecipazione ad essa, dava la misura – secondo il plausibile apprezzamento della Corte di merito – della considerazione e del ruolo che il Caridi, consigliere comunale, aveva in seno alla consorterìa.

Per quanto concerne, poi, l'episodio dell'alterco tra il ricorrente e tal Belotti, anch'egli consigliere comunale, al termine del quale il Caridi aveva scagliato una sedia all'indirizzo del

collega che gli aveva rivolto un epiteto ingiurioso, la "cifra" di mafiosità è stata ravvisata non tanto nell'episodio in sé (in effetti, ambivalente, posto che ove il Bellotti fosse stato, sin dall'inizio, consapevole della caratura del suo interlocutore, assai difficilmente gli avrebbe rivolto espressioni irriguardose) quanto nel suo successivo sviluppo, allorché, avvertito da altri del rilievo del personaggio, lo stesso Bellotti, anziché denunciare il fatto, accettò l'intermediazione di un terzo per una riappacificazione forse non gradita.

Destituito di fondamento, insomma, è il rilievo difensivo in merito ad un preteso travisamento delle risultanze probatorie da parte dei giudici di appello, il cui giudizio risulta, invece, ineccepibile e pienamente aderente alle emergenze processuali, apprezzate secondo una chiave di lettura che non può ritenersi, in sé, arbitraria od implausibile.

4.4. I ricorsi proposti in favore di **Damiano Guzzetta, Luigi Diliberto Monella e Stefano Diliberto Monella** agitano identiche problematiche e, per questo, possono avere contestuale trattazione.

Quanto alla prima, relativa ai connotati del contesto associativo – al quale tutti e tre hanno ammesso di aver aderito – la stessa trova nelle preliminari argomentazioni le ragioni della sua infondatezza.

Per quanto concerne la doglianza relativa al mancato riscontro della commissione di reati-fine nell'arco temporale intercorrente tra la data di accertamento del preteso sodalizio mafioso e quella dei provvedimenti custodiali, sarà sufficiente il riferimento ad indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, che non ritiene necessario quel riscontro ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. (Sez. 2, n. 4304 del 11/01/2012, *Romeo*, Rv. 252205, secondo cui *il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione*; fattispecie relativa ad attività della 'ndrangheta in località piemontesi).

Per quanto concerne il carattere armato dell'associazione, è risaputo che l'aggravante di cui all'art. 416 *bis*, comma quarto, cod. pen. ha natura oggettiva, di guisa che deve essere riferita all'attività dell'associazione, in quanto tale, e non già alla condotta dei singoli partecipi, donde la sua riferibilità a ciascuno di essi in base alla norma di cui al secondo comma dell'art. 59 cod. pen. (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, *Ganci*, Rv. 244904). Donde l'irrilevanza del fatto che non sia emerso che nessuno dei tre odierni ricorrenti avesse disponibilità di armi, pacificamente accertata, invece, in capo ad altri coimputati (nello stesso senso Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, *Nocito*, Rv. 229769). Il fondamento giustificativo dell'imputazione, in rapporto alla natura oggettiva dell'aggravante, risiede nella notorietà del carattere armato di associazioni di tipo mafioso, quali la 'ndrangheta, che facciano della violenza la metodica di elezione per il conseguimento di illecite finalità (cfr., sul carattere armato come attributo della specifica associazione mafiosa, qualificandone la pericolosità, Sez. 6, n. 856 del 14/12/1999, *Campanella*, Rv. 216656).

E', pertanto, sufficiente che - raggiunta la prova della natura mafiosa del sodalizio - si accerti la disponibilità di armi o esplosivi in capo ad alcuni associati, perché la stessa possa ritenersi tendenzialmente finalizzata al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. L'imputazione oggettiva fa sì che, a carico di ciascuno, sia ritenuta la consapevolezza del possesso di armi o questo sia ignorato per colpa, agevolmente ravvisabile, anche in via presuntiva, proprio in ragione delle peculiarità dell'associazione di stampo mafioso (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, *Carelli*, Rv. 208936; Sez. 6, n. 9712 del 06/04/1995, *Primavera*, Rv. 202352, secondo cui *qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei componenti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso il possesso di armi, l'aggravante dell'associazione armata è configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole di detto possesso e lo abbia ignorato per colpa*).

Nel caso di specie, la disponibilità di armi è stata, correttamente ritenuta, in base all'accertato possesso di una pistola da parte del *capolocale* Pronestì e da un precedente in tema di armi in capo al coimputato Ceravolo, trovato peraltro in possesso anche di un revolver. I ricorsi, pertanto, sono privi di fondamento.

4.5. Pure infondati sono i ricorsi proposti in favore di **Luigi Gariuolo e Sergio Romeo**, che ripropongono la tematica della natura dell'associazione per delinquere in oggetto e della sufficienza od idoneità delle risultanze processuali utilizzate dai giudici di appello per addivenire alla statuizione di colpevolezza nei loro confronti.

Quanto al primo aspetto, non v'è che da richiamare le argomentazioni espresse sul punto nella parte introduttiva, mentre, in ordine all'eccepito difetto motivazionale, sarà sufficiente il rilievo che, anche per gli odierni ricorrenti, l'insieme giustificativo che correda la sentenza impugnata risulta immune da vizi od incongruenze di sorta, avendo adeguatamente spiegato le ragioni del ritenuto loro inserimento nella struttura associativa.

4.6. Il primo motivo del ricorso in favore di **Michele Gariuolo** si pone sulla stessa logica contestativa, in tema di sussistenza dei presupposti dell'ipotizzata consorteria *'ndranghetista* operante nel basso Piemonte in collegamento funzionale con la *'ndrangheta* calabrese. Come è ovvio, l'ordine di argomentazioni che lo sorregge trova risposta nella parte motiva dedicata, in generale, al tema in questione. Come si è osservato, idonea prova del ritenuto collegamento è stata, plausibilmente, tratta dai giudici di appello proprio dalla richiesta, oggetto di captazione ambientale, rivolta ad Oppedisano Domenico, ritenuto elemento di spicco della mafia calabrese, da una *delegazione* dei "piemontesi", di cui faceva parte proprio l'odierno ricorrente, assieme a tale Rocco Zangrà.

Quanto al secondo motivo, che attinge pur esso a tematica d'ordine generale in ordine alla necessità di *esternalizzazione* del metodo mafioso, è sufficiente - ancora una volta - il richiamo alle motivazioni espresse in premessa.

A confutare il terzo motivo, riguardante la pretesa mancanza di prova in ordine all'effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio delinquenziale, sarà sufficiente considerare che, anche per Michele Gariuolo, il compendio motivazionale appare congruo ed

adeguato, essendo di tutta evidenza la pregnanza dimostrativa della sola circostanza del viaggio in Calabria per il conseguimento della necessaria autorizzazione per la costituzione di nuova cellula mafiosa, ad eloquente riprova del rapporto di dipendenza gerarchica che, notoriamente, caratterizza la struttura mafiosa.

Le obiezioni difensive che sostanziano il quarto motivo, riguardante la contestata applicazione dell'art. 416 *bis*, comma quattro, cod. pen. trovano sufficiente risposta nelle superiori motivazioni in merito al carattere oggettivo dell'aggravante in questione ed al criterio di imputazione della stessa in capo a ciascun componente del sodalizio.

4.7. Il primo motivo del ricorso in favore di **Antonio Maiolo**, afferente al preteso difetto motivazionale in ordine alla ritenuta partecipazione dello stesso ricorrente ad associazione di stampo mafioso, è destituito di fondamento. In proposito, occorre considerare che, in forza dell'indicata dichiarazione depositata, all'udienza del 13 aprile 2012, ~~y~~ innanzi al Gup, è stato, correttamente, ritenuto che l'istante abbia ammesso la partecipazione al sodalizio delinquenziale, salva - a dire dello stesso Maiolo - la qualificazione giuridica di siffatta partecipazione. Sul punto, è rilevante osservare che, congruamente, accertata - alla stregua delle superiori considerazioni - la natura mafiosa della consorteria, la partecipazione dell'imputato, odierno ricorrente, è stata affermata sulla base di elementi fattuali, specificatamente indicati e, motivatamente, ritenuti dotati di valenza dimostrativa in funzione dell'addebito in contestazione.

Infondati, per le già dette ragioni, sono anche il secondo e terzo motivo - congiuntamente esaminabili per identità di logica contestativa - che dubitano della correttezza dell'impianto motivazionale nella parte relativa all'individuazione, nella vicenda in esame, dei tratti distintivi del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. In proposito, le motivazioni espresse in premessa danno compiuta ragione della ritenuta loro infondatezza.

Il quarto motivo pone la stessa questione di altre impugnative, in ordine alla riferibilità all'odierno ricorrente dell'aggravante del carattere armato dell'associazione mafiosa. Anche sul punto, il rinvio recettizio assolve all'onere motivazionale in merito alla ritenuta infondatezza della censura.

Per quanto precede, anche il ricorso del Maiuolo deve essere rigettato.

4.8. I primi quattro motivi del ricorso in favore di **Domenico Persico** hanno contenuto identico ai corrispondenti motivi del ricorso di Michele Gariuolo e, per ovvie ragioni, non possono che condividerne l'epilogo decisorio del rigetto.

Attiene a sostanziale profilo di merito il quinto motivo, riguardante il preteso difetto motivazionale in ordine al ruolo direttivo attribuito all'imputato, ai sensi dell'art. 416, comma 2, cod. pen. La censura è, comunque, priva di fondamento a fronte di un contesto motivazionale, che non merita censure di sorta, avendo, adeguatamente e senza sbavature, spiegato le ragioni della partecipazione "qualificata" del Persico all'associazione per delinquere di stampo mafioso oggetto di giudizio.

B

4.9. Il primo motivo del ricorso in favore di **Bruno Francesco Pronestì** ripropone pur esso la tematica di fondo di questo processo, ossia l'individuazione dei presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. nella fattispecie in esame, ed è, ovviamente, infondato per le ragioni indicate in premessa.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Si tratta della contestazione relativa al porto di arma, che l'odierno ricorrente, secondo le risultanze di captazione telefonica, avrebbe acquistato da persona rimasta ignota e che avrebbe poi nascosto in un determinato luogo. Sulla base di tali emergenze, correttamente, è stata riconosciuta la colpevolezza in ordine al reato di detenzione illegale. Invece, identico giudizio di responsabilità riguardo al porto dell'arma non risulta giustificato da congrua motivazione. Ed invero, risultando per certo che l'ignoto fornitore abbia consegnato la pistola in casa del Pronestì, dal testo motivazionale dell'impugnata sentenza non emerge, invece, che l'arma sia stata mai portata fuori dell'abitazione. Donde, l'annullamento *in parte qua* della stessa sentenza, per nuovo esame sul punto, al fine di accertare se in processo vi siano elementi atti a sostenere la relativa ipotesi accusatoria.

L'accoglimento del motivo che precede implica assorbimento della censura che sostanzia il terzo motivo, in ordine all'assetto sanzionatorio, anche con riferimento al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravante e recidiva.

a firma avv. CORRADO

4.10. Il primo e secondo motivo del ricorso in favore di **Sergio Romeo** si pongono sul fronte riguardante la sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. nella fattispecie in esame e non possono, quindi, che ricevere identica risposta motivazionale in termini di rigetto.

Ripetitiva di doglianze già esaminate sulla valenza dimostrativa della riunione conviviale del 30 maggio 2010 è la terza censura, pur essa destituita di fondamento per le già espresse ragioni.

La quarta doglianza, riguardante il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, si pone, invece, in area d'inammissibilità, afferendo a questione squisitamente di merito, insindacabile in questa sede di legittimità a fronte di motivazione adeguata e pertinente. Tale deve ritenersi quella che sorregge il diniego di più favorevole rapporto di bilanciamento delle attenuanti generiche, posto che il giudice *a quo* ha fornito esaustiva giustificazione del regime sanzionatorio adottato, siccome ritenuto più aderente alla peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio.

Per quanto concerne, infine, la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 416 *bis* in quello di cui all'art. 418 cod. pen. (assistenza agli associati), il riconoscimento, nel caso di specie, degli estremi del reato contestato escludeva, *eo ipso*, la configurabilità di più favorevole fattispecie delittuosa.

Per quanto precede, il ricorso del Romeo - globalmente considerato - deve essere rigettato, nei termini di cui in dispositivo.

4.11. Il ricorso in favore di **Romeo Rea** è certamente infondato, per ragioni identiche a quelle sopra esposte, nella parte in cui si pone sulla stessa linea di contestazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui mancherebbero nel caso di specie i presupposti costitutivi.

Ma è parimenti infondato nella parte in cui dubita dell'effettiva idoneità delle risultanze probatorie a sostenere l'ipotesi della partecipazione dello stesso ricorrente all'anzidetto sodalizio mafioso. Appare, infatti, ineccepibile anche nei confronti del Rea l'apprezzamento delle emergenze di causa, quale risulta dal compendio motivazionale della stessa sentenza, trattandosi di motivato apprezzamento di merito. Tanto è evidente in merito alla valutazione del contenuto delle captazioni ambientali, di cui si è adeguatamente rilevata la significatività dimostrativa, con particolare riferimento all'intercettazione del 22 agosto 2010, all'interno dell'abitazione del Pronestì e di altre intercorse con l'anzidetto *capolocale*.

Per quanto concerne, infine, la contestazione relativa al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416 *bis*, comma quarto cod. pen., il rilievo è identico a quello proposto in altri ricorsi già esaminati, di talché non v'è che da richiamare le argomentazioni esposte a sostegno della ritenuta infondatezza dell'obiezione difensiva.

4.12. I primi due motivi del ricorso proposto in favore di **Fabrizio Ceravolo** investono il contesto motivazionale della sentenza impugnata nella parte relativa all'apprezzamento di idoneità delle circostanze valorizzate dal giudice *a quo* a sostegno del ritenuto convincimento in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa. Entrambe sono destituite di fondamento in quanto la struttura motivazionale in esame non merita tali censure, rivelando solida tenuta sul piano della logica e della coerenza del ragionamento probatorio. Gli elementi fattuali valorizzati sono stati, motivatamente, ritenuti dimostrativi della contestata partecipazione. Tra di essi è stata giustamente apprezzata, per indubbia conclusione dimostrativa, la programmata presenza del Ceravolo tra i delegati della missione dei "piemontesi" a Rosarno sino alla proprietà dell'Oppedisano, dal quale ottenere l'autorizzazione di nuova cellula mafiosa in Alba ed ancora la circostanza, pur essa carica di significatività, della ritenuta partecipazione all'investitura dello stesso Oppedisano di superiore carica nell'organigramma mafioso, nella rituale riunione presso il Santuario di Polsi.

Il terzo motivo ripropone identica logica contestativa, nel tentativo di trarre argomenti favorevoli dalla mancanza dell'imputato alle riunioni indicate, posto che il dato negativo è sovrastato - nella struttura argomentativa della sentenza impugnata - dalla valorizzazione di elementi accusatori, tratti anche dalle disposte captazioni, ritenuti di pregnante efficacia dimostrativa.

Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo che denuncia difetto motivazionale in ordine all'elemento soggettivo, sarà sufficiente considerare che la prova della consapevolezza dell'odierno ricorrente è, implicitamente - ma non per questo meno chiaramente - tratta dalla stessa oggettività delle circostanze fattuali utilizzate che, per loro natura e per l'intrinseca

significatività, non potevano che essere rivelatrici di partecipazione consapevole ad un organismo di stampo incontrovertibilmente mafioso.

Resta da dire che le deduzioni difensive espresse nella memoria indicata in premessa vanno disattese, risolvendosi in ulteriori critiche alla ritenuta idoneità delle circostanze di fatto, indicate in sentenza, a sostenere l'ipotesi accusatoria; mentre è irrilevante l'annullamento del provvedimento impositivo di misura di prevenzione, stante la nota autonomia del giudizio ordinario rispetto a quella di prevenzione e la nota diversità dei regimi probatori.

Per quanto precede, anche il ricorso del Ceravolo deve essere rigettato.

4.13. Le ragioni che sostanziano il primo motivo del ricorso in favore di **Giuseppe Ini** e di **Roberto Colfoca**, con riferimento alla tematica di fondo di questo processo, in ordine agli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa, trovano ancora una volta risposta nei rilievi motivazionali espressi in premessa.

Destituita di fondamento è anche la seconda censura, che attiene alla riconosciuta idoneità delle emergenze processuali a sostenere la statuizione di colpevolezza in merito alla partecipazione associativa di entrambi. Ed invero, con appressamento di merito, adeguatamente argomentato e, come tale, insuscettibile di sindacato di legittimità, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni del loro convincimento in termini di colpevolezza, al di là, ovviamente, del legittimo esercizio dei due odierni ricorrenti della facoltà di non rispondere.

Anche il ricorso in esame deve essere, dunque, rigettato.

5. In conclusione, il ricorso di Pronestì deve essere accolto limitatamente al reato di porto illegale di pistola, con conseguente annullamento *in parte qua* della sentenza impugnata, con rinvio al competente giudice di merito per nuovo esame; per il resto, il ricorso deve essere rigettato.

Tutti gli altri ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Pronestì Bruno Francesco limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso del Pronestì;

rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03/03/2015